

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al codice civile con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262.

CAPO I Delle Fonti del diritto

1. Indicazione delle fonti - Sono fonti del diritto [c.n. 1]:

1) le leggi [2, 10 ss.; Cost. 70 ss., 87⁴ ss., 117, 138; st. V. d'A. 2 ss., 26 ss.; st. T. – A. A. 4 ss., 11 ss., 49 ss.; st. Sic. 14 ss., 15, 17; st. Sar. 3 ss., 6; st. Fr.-V. G. 4-7];

2) i regolamenti [3, 4; Cost. 87⁵; CEE 189];

3) le norme corporative¹ [5-7];

4) gli usi [8-9]

⁽¹⁾ Le disposizioni di legge che richiamano le norme corporative devono ritenersi abrogate a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con r.d.l. 9 agosto 1943, n. 721, sulla soppressione degli organi corporativi centrali, del comitato interministeriale di coordinamento prezzi e del comitato interministeriale per l'autarchia. Con d.lgs.lt. 23 novembre 1944, n. 369, sono state soppresse le organizzazioni sindacali fasciste, ma l'art. 43 di detto decreto ha mantenuto in vigore, per i rapporti collettivi e individuali, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze di cui agli art. 10 e 13 l. 3 aprile 1926, n. 563, 8 e 11 l. 5 febbraio 1934, n. 163, 4 e 5 r.d.l. 9 agosto 1943, n. 721.

8. Usi.

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti [2, 3] gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (1) [1, 9; c.c. 230^{6-bis}, 770, 896, 1181 ss., 1187, 1214, 1217, 1269, 1283, 1326 ss., 1333, 1336, 1340, 1368, 1374, 1454, 1457, 1492, 1496 ss., 1510, 1512, 1517, 1520 ss., 1527 ss., 1535, 1550, 1562, 1566, 1569, 1574, 1592 ss., 1605, 1609, 1612, 1616, 1646, 1657 ss., 1665, 1687, 1709, 1712, 1732 ss., 1736, 1739 ss., 1749 ss., 1753, 1755 ss., 1825, 1831, 1834, 1838, 1845, 1847, 1855, 2078, 2109, 2110, 2118, 2120, 2130, 2139, 2143, 2147 ss., 2152 ss., 2155 ss., 2163, 2164, 2172 ss., 2178, 2183, 2187, 2225, 2232, 2240, 2243, 2245; c. nav. 1].

[Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto] (2)

(1) Sulla validità del rinvio agli usi in tema di contratti bancari v. art. 4³ l. 17 febbraio 1992, n. 154; in tema di credito al consumo v. art. 21⁵ lett. c) l. 19 febbraio 1992, n. 142, nonché artt. 117⁶ e 124⁴ d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

(2) Vedi nota sub art. 1

9. Raccolte di usi.

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria (1).

(1) Vedi art. 32², 34 ss. R.d. 30 settembre 1934, n. 2011, in relazione all'art. 2, d.lgs.lt. 21 settembre 1944, n. 315. Per gli usi generali v. d.lgs. C.p.S. 27 gennaio 1947, n. 152.